

Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 23-06-2017) 15-11-2017, n. 27139

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

Dott. DI MARZIO Paolo - rel. est. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.R., rappresentata e difesa dall'Avv. P. M. G., come da mandato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, alla via in;

- ricorrente -

contro

M.L. e P.L., quali tutore e curatore speciale dei minori Sa.Am., Sa.Ah. e Sa.Ba., entrambe difese dalla prima, che esercita la professione di Avvocato, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, alla via in;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 364/2016 pronunciata dalla Corte d'appello di Brescia l'8.4.2016 e depositata il 22 aprile 2016;

letta la requisitoria scritta fatta pervenire dal sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino, che ha domandato accogliersi il secondo motivo di ricorso; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio.

la Corte osserva:

Svolgimento del processo

con la sentenza impugnata, n. 364 del 8 aprile 2016 (dep. 22.4.2016), la Corte d'Appello di Brescia, Sezione per i minorenni, ha deciso in materia di stato di adottabilità e responsabilità genitoriale.

Il Tribunale per i Minorenni di Brescia, con sentenza definitiva n. 95 del 25.5.2015, dichiarava lo stato di adottabilità dei minori Sa.Ah., nato il (OMISSIS), Sa.Ah., nata il (OMISSIS), e A.E.E.E.M.S.B., nata il (OMISSIS). Sospendeva, inoltre, i genitori Sa.As. e S.R. dall'esercizio della potestà genitoriale, nonché i rapporti dei minori con i genitori ed ogni altro parente. Ordinava il collocamento dei minori Ah. e Ah. presso una coppia in lista d'attesa per l'adozione nazionale e, nelle more, ne disponeva il ricovero presso idonea comunità senza la madre. Confermava, invece, il collocamento in atto della figlia minore B..

Disciplinava, quindi, le spese di lite.

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione per i minorenni, investita da ricorso proposto dalla madre, S.R., con la sentenza contestata in questa sede ha rigettato l'impugnazione, respingendo la domanda della madre di revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità dei propri figli.

La Corte di merito, per quanto abbia dato atto dei miglioramenti della donna nell'ambito della vita comunitaria, e non abbia trascurato di ricordare che i minori avevano mostrato di rifiutare anche solo l'idea di una nuova famiglia "scegliendo di volere" i loro genitori, ha tuttavia osservato come appaia estremamente incerto che la madre possa assicurare ai due figli: Ah. e Ah., le cure di cui necessitano.

Doveva invece escludersi in radice, secondo il giudizio della Corte territoriale, che la madre odierna ricorrente sia in grado di occuparsi della figlia B., essendosi limitata a sporadiche visite nella struttura ospedaliera dove la bambina era ricoverata dopo i fatti di violenza subiti, di cui la madre è stata ritenuta penalmente corresponsabile. In proposito, la Corte di merito ha ricordato come il GUP presso il Tribunale di Cremona abbia ritenuto la donna complice del marito rispetto alle gravi lesioni inferte alla figlia minore B. che ha riportato anche lesioni cerebrali irreversibili - e per le quali la donna è stata condannata a pena detentiva, precisando come non possa comunque prescindere, nella valutazione che occorre operare, dal comportamento della donna in quella data situazione, quando non ha saputo difendere la figlia dall'aggressione paterna. In definitiva, l'evoluzione comportamentale della odierna ricorrente, evidenziata durante la permanenza in comunità, potrebbe essere interpretata solo come inizio di un percorso lungo e tortuoso, necessario per acquisire sia la capacità di prendersi cura dei figli che la consapevolezza del suo ruolo di madre nella protezione della prole. La Corte d'Appello, dunque, rilevando l'interruzione di questo percorso tra la madre ed i figli dall'ottobre 2014, quando è iniziata la detenzione della genitrice, sino presumibilmente alla fine della pena, prevista nel gennaio 2019, ha ritenuto che l'acquisizione di idonee capacità genitoriali da parte della donna potrebbe avvenire solo in tempi molto lunghi. In tale contesto, considerando la totale assenza di figure parentali ed il fatto che l'acquisizione della capacità genitoriale da parte della donna appare incerta nell'an e nel quando, la Corte di merito ha ritenuto necessario che i minori fossero introdotti, preferibilmente insieme, in una nuova famiglia che si prendesse cura di loro, assicurando cure materiali nonché l'aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo della loro personalità ed il superamento dei traumi subiti.

Avverso la decisione della Corte d'Appello di Brescia, Sezione per i minorenni, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, S.R.. Gli Avvocati E M.L. e P.L., tutore e curatore speciale dei minori Sa.Ah., Ah. e B., si sono costituiti ed hanno proposto controricorso, mediante il quale hanno sollecitato la Corte a verificare la tempestività del ricorso, ritenendo che lo stesso sia stato proposto fuori termine.

Motivi della decisione

1.1. - Con il primo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla violazione o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 8 la ricorrente contesta che la Corte d'Appello ha ritenuto sussistente lo "stato di abbandono" dei minori, reputando che il recupero

delle capacità genitoriali della madre "potrebbe avvenire in tempi molto lunghi", anche in relazione allo status detentionis della ricorrente. La Corte territoriale ha fondato il suo giudizio sulla "prognosi" di un lungo percorso che la sig.ra S.R. dovrebbe seguire per acquisire l'adeguatezza genitoriale, sostenendo inoltre che "l'interruzione nell'ottobre 2014 del predetto percorso, quando era ancora nella fase iniziale", renderebbe "l'acquisizione della capacità genitoriale incerta nell'an e nella durata". Secondo la ricorrente la Corte di merito avrebbe dovuto, piuttosto, procedere ad un accertamento concreto della cura e dell'assistenza prestate dalla madre ai minori e non svolgere arbitrarie valutazioni avulse dalle relazioni dei servizi sociali.

1.2. - Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente critica, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la Corte avrebbe fondato la motivazione della sentenza impugnata anche sullo stato di detenzione della appellante, omettendo di esaminare fatto decisivo, ossia che la ricorrente, in realtà, non era più detenuta ma si trovava in affidamento in prova presso la Comunità Emmaus, avendo il Tribunale di Sorveglianza accolto la sua istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione.

1.3 - Con il terzo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente critica la decisione della Corte d'Appello per non aver disposto, ai sensi dell'art 315 bis cod. civ., l'audizione, quantomeno, del figlio maggiore Ah., all'epoca in età scolare e, qualora avesse volutamente ritenuto di non procedervi, non ha motivato, come invece avrebbe dovuto, sulle ragioni della scelta.

La Corte, sollecitata dalle controricorrenti, ha provveduto a verificare la tempestività della proposizione del ricorso, e l'esito dell'accertamento assume rilievo dirimente in ordine alla definizione del presente giudizio.

Infatti, la ricorrente afferma che la impugnata sentenza della Corte di Appello non le è stata mai notificata, intendendo presumibilmente affermare di non averne ricevuto la notifica su iniziativa delle controparti. La L. n. 184 del 1983, art. 17 però, prevede la notifica in versione integrale (cfr., anche, art. 16, comma 4) della sentenza, idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, a cura della cancelleria. Nel caso di specie, la sentenza è stata notificata a mezzo PEC al difensore costituito della ricorrente in data 22.4.2016 (ricevute di accettazione e consegna, nn. (OMISSIS) e (OMISSIS)). Il ricorso per Cassazione, invece, è stato consegnato all'Ufficio postale di Cremona centro, per la notifica alle controricorrenti ed al Pubblico Ministero, soltanto in data 4.10.2016. In proposito la Suprema Corte ha già avuto occasione di chiarire che "ai fini del ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello – Sezione minorile - in tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, la notifica di ufficio di detta sentenza, effettuata alla stregua del disposto di cui alla L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 17, comma 3, è idonea a far decorrere il termine dimidiato di trenta giorni di cui al medesimo art. 17, u.c., con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto oltre detto termine, senza che tale limitazione temporale al giudizio di legittimità, quali che siano i motivi del ricorso, arrechi alcun apprezzabile vulnus al diritto di difesa delle parti interessate, che sono, perciò, comunque tenute al rispetto del predetto termine", Cass. sez. 1, n. 4396 del 2006, in tal senso cfr., anche, Cass. sez. 6-1, n. 10486 del 2012.

Nel caso di specie merita ancora di essere segnalato che, in conseguenza della scadenza del termine utile per la proposizione del ricorso per cassazione, il medesimo funzionario della Corte d'Appello di Brescia che aveva provveduto alla notifica della sentenza, ha attestato il 23 maggio 2016 che, in pari data, la sentenza della Corte di merito era passata in giudicato.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, perchè tardivamente proposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da S.R., che condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle costituite controricorrenti, e le liquida, per ciascuna controricorrente, in complessivi Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Dispone, ai sensi del D.L. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2017